

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO PATRIZIALE

Art. 1.

La conduzione e la gestione dell'archivio patriziale spetta all'Amministrazione Patriziale di Ascona. Essa decide le acquisizioni di nuovi documenti e stampati, veglia sulla conservazione dei materiali, stabilisce gli interventi di restauro.

Art. 2.

L'Amministrazione Patriziale nomina l'archivista.

Art. 3.

L'archivista ha il compito di tener aggiornati i cataloghi, favorire e vegliare sulla consultazione dell'archivio, proporre all'amministrazione Patriziale gli acquisti e i necessari interventi di conservazione e di restauro.

Art. 4.

La consultazione dell'archivio è concessa dall'archivista.

Art. 5.

La consultazione avviene, previo appuntamento, nel locale dell'archivio. L'archivista fornirà agli utenti l'opportuna consulenza.

Art. 6.

I documenti e i libri dell'archivio possono essere consultati dopo la presentazione di un documento d'identità, se l'utente non è persona nota all'archivista. L'utente deve compilare l'apposita scheda di consultazione, indicando:

- a) le generalità e l'indirizzo;
- b) la data e lo scopo della consultazione;
- c) il genere dei documenti consultati.

Art. 7.

L'utente si impegna a non danneggiare i documenti e i libri, a non apporvi sue annotazioni e a non alterare la disposizione dei documenti nelle scatole.

Art. 8.

La consultazione dei documenti è di regola gratuita. L'Amministrazione Patriziale può richiedere una tassa per la consultazione di documenti particolari, o se la consultazione ha scopo commerciale.

Art. 9.

Tutte le persone che consultano documenti dell'archivio sono tenute a consegnare all'amministrazione patriziale per il tramite dell'archivista una copia del dattiloscritto, stampato o altro elaborato che dovesse risultare dalle loro ricerche. Negli elaborati deve essere segnalata la fonte delle informazioni.

Art. 10.

I documenti dell'archivio possono essere messi a disposizione del pubblico di regola dopo 30 anni, in quanto la loro comunicazione non pregiudichi interessi meritevoli di protezione.

Art. 11.

Sono esclusi dalla consultazione i documenti e i libri che non risultano adeguatamente registrati e ordinati o che si trovano in cattivo stato di conservazione.

Art. 12.

Il prestito a domicilio è di regola escluso.

Singole eccezioni sono di competenza dell'Amministrazione Patriziale, dietro proposta dell'archivista, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite di volta in volta. La durata del prestito non potrà in nessun caso superare un mese. La riconsegna dovrà sempre essere fatta "brevi manu" e non per invio postale.

Art. 13.

La riproduzione di documenti o libri mediante fotocopia o altro mezzo tecnico deve essere preventivamente autorizzata dall'archivista. Dalla riproduzione mediante fotocopia è escluso ogni documento o registro fragile, o comunque quando esiste il pericolo di danneggiamento.

Art. 14.

All'archivio deve essere consegnata una copia di eventuali fotografie o film che l'utente dovesse eseguire per riprodurre documenti. I costi delle riproduzioni sono a carico dell'utente.

Art. 15.

In caso di violazione del presente regolamento l'archivista ha la facoltà di negare l'accesso all'archivio.

Art. 16.

Il presente regolamento è stato approvato e adottato dall'Amministrazione Patriziale di Ascona in data 15 dicembre 2000.

Allegati

Luogo di consultazione: casa Vacchini, sede dell'Amministrazione Patriziale di Ascona. Appuntamenti: Segretariato del Patriziato: Tel. 091 791 88 80); archivista: Tel. 091 791 69 92.